



**Comune di RIPALTA CREMASCA**  
**Provincia DI CREMONA**

# **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n.12 del 02.05.2023**

<b>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</b>		
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<b>4</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto</i>	<b>4</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Definizione di rifiuto</i>	<b>4</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>5</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>5</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>5</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<b>6</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Esenzioni/Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico</i>	<b>7</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Riduzione per avvio al recupero dei rifiuti urbani fuoriusciti dal servizio pubblico</i>	<b>8</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<b>10</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>11</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<b>11</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Piano Economico Finanziario</i>	<b>12</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<b>12</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>13</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>13</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<b>14</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>14</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>15</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>15</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Zone non servite</i>	<b>15</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<b>16</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<b>17</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<b>17</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	<b>17</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>17</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>18</b>
<b>Art. 28</b>	<i>Riscossione</i>	<b>18</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Dichiarazione TARI di inizio occupazione, variazione o cessazione</i>	<b>19</b>
<b>Art. 30</b>	<i>Rimborsi, compensazione e rateazioni</i>	<b>21</b>
<b>Art. 31</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>22</b>
<b>Art. 32</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>22</b>
<b>Art. 33</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>23</b>
<b>Art. 34</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>24</b>
<b>Art. 35</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>24</b>
<b>Art. 36</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>24</b>
<b>Art. 37</b>	<i>Bonus sociale servizio gestione integrato dei rifiuti (art. 57 bis del D.L. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019)</i>	<b>24</b>
<b>Art. 38</b>	<i>Presentazione delle richieste scritte di informazione e richieste di rettifica degli importi Addebitati</i>	<b>24</b>

<b>Art. 39</b>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	<b>25</b>
<b>Aer. 40</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>25</b>
<b>Aer. 41</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<b>25</b>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di arredamento o di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ed i rimanenti locali ed aree, se dotati di arredo, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati o comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. I locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre predisposti all'uso.
6. L'occupazione per le utenze domestiche, in assenza dei servizi di erogazione dell'acqua, gas o energia o mobilio, si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
7. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.

#### ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *“Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito”*.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
  - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie-catastali;
  - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  
Utenze domestiche  
- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stufatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e e prive di mobili e suppellettili;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione

ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
  - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,5);
  - per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **ART. 8**

### **ESENZIONI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono assoggettabili alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
3. Nell'ipotesi in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<i>categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
Lavanderie a secco	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%

Autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti, distributori di carburante	30%
Verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, vetrerie	25%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	30%
Officine del fabbro, falegnamerie	30%
Caseifici	30%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologi, laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	30%
Allestimenti, insegne	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	15%

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, la superficie esclusa è determinata nella percentuale del 20%.
1. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
- commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
  - commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
  - produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, a pena di decadenza della esenzione/riduzione, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

## ART.9

### RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti (per i codici rifiuto EER indicati **nell'allegato A del presente regolamento**), **sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa** riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.



3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
5. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo **non inferiore a due anni** (ai sensi dell'art.15 del cd D.D.L.2022 concorrenza – Art. 14 L.118/2022), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
7. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi 1 e 2 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
8. La comunicazione redatta secondo il modello riportato in **Allegato C al presente Regolamento**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 8, entro il termine del 31 gennaio, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
10. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 8, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune ed all'affidatario del servizio pubblico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il comune riprende la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento dello stesso.
12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve chiedere la riduzione al Comune, a pena dell'inammissibilità del diritto all'agevolazione - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
  - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;

- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
  - copia MUD.
13. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
    - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
    - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
    - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
    - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
  14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  15. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile per l'intero anno solare, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.
  16. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui si intende uscire dal servizio pubblico.
  17. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
  18. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

## **ART. 10**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata, ai sensi dell'art.1. comma 652, della L.147/2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle

indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n.363/2021 e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, saldo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determinazione n.2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n.443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero all'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Annualmente l'organo esecutivo approva la tariffa per il servizio domiciliare dei rifiuti ingombranti, effettuato con i criteri di seguito specificati:
  - Ogni utente regolarmente iscritto al ruolo TARI potrà richiedere un ritiro mensile e l'asporto di un massimo di 5 pezzi;
  - Il costo dell'intervento, quantificato al costo comunicato dal gestore + IVA, per ogni richiesta evasa, dovrà essere pagato anticipatamente dall'utente, tramite bollettino PagoPA;
  - Il servizio è gratuito per gli utenti già beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
  - Il servizio è garantito entro 15 giorni dal pagamento.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
7. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

## **ART. 11**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 12**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 13**

### **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 14**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del dichiarato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate **negli allegati B e B1 al presente regolamento**.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

## ART. 15

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

## ART. 16

### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarati/considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerate presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. persona domiciliata in comunità di recupero, in centro socio-educativo, istituto penitenziario per un periodo non inferiore all'anno;
  - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
4. La persona assente di cui al precedente comma 3, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, **a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.**
5. Per le unità di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. **E' fatto obbligo dimostrare il non utilizzo dei locali mediante consegna periodica (quadrimestrale) delle bollette delle utenze di luce, gas e acqua.**
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da verifiche eseguite in fase di accertamento presso i locali.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, *senza* possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
9. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
10. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, *priva di unità abitativa nel territorio comunale*. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
11. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
12. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 13. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.**
14. Le variazioni del numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

#### **ART. 17**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerato anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013.

#### **ART. 18**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato negli allegati B e B1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in

caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **ART. 19**

##### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### **ART. 20**

##### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

#### **ART. 21**

##### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti

della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## ART. 22

### RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. Locali, diversi dall'abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **20%**;
  - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **20%**;
  - c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, debitamente comprovata, per più di sei mesi consecutivi all'anno, all'estero: **20%**;
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate ***devono essere appositamente richieste del soggetto passivo e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta***, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. **Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.** Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. **ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI: (riduzione della quota fissa e della quota variabile)**
  - A. Locali delle abitazioni private condotti o comunque occupati da nuclei familiari dove tutti i componenti abbiano compiuto il 65° anno di età, nell'anno di tassazione e che la superficie del locale non superi i **200 mq**, la tassa applicata in base alla tariffa in vigore sarà ridotta del **20%** **a condizione che i componenti del nucleo familiare siano titolari di reddito da pensione e non anche di ogni altro reddito da lavoro dipendente o assimilato e debitamente dimostrato con autocertificazione ;**
  - B. Locali delle abitazioni condotti o comunque occupati da nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap (**ricosciuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 05/02/1992 n. 104** ed indipendentemente dall'età dei componenti del nucleo familiare), la tassa applicata in base alla tariffa in vigore sarà ridotta del **20%**;
  - C. Locali occupati da persone sole, ricoverate in modo permanente in casa di riposo: l'inutilizzo degli stessi locali dovrà essere dimostrato mediante consegna periodica (quadrimestrale) delle bollette delle utenze luce, gas, acqua: **100%**;
  - D. Cascine sparse: **50%**;
  - E. Locali (abitazioni e non) non utilizzati con utenze di luce, gas e acqua attive: **50%**;
5. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili e saranno concesse a domanda dei contribuenti, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di



tutte le condizioni suddette. Le domande dovranno essere presentate entro il **30 novembre** e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

6. **La domanda di cui al precedente comma avrà validità fino al sussistere delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni. Il contribuente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni entro giorni trenta dalla data di variazione.**

7. Le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse di bilancio diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **ART. 23**

#### **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **20%**, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato **e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta**, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. **Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.** La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **ART. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Tutte le riduzioni tariffarie previste nel presente regolamento non sono tra loro cumulabili e saranno concesse a domanda dei soggetti passivi, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste. Le domande dovranno essere presentate **entro il 30 novembre e decorrono dall'anno successivo** a quello della richiesta. **Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione/esenzione/agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.** Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **ART. 25**

#### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli n.8 e dal n. 19 al n. 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, fatta eccezione per quanto stabilito nel comma 7, articolo 21, del presente Regolamento.

### **ART. 26**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della stessa.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % .
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della medesima, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 27**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **ART. 28**

##### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82 (PagoPA).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate le cui scadenze verranno deliberate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe. E' facoltà del Consiglio Comunale deliberare un diverso numero di rate nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Con riferimento al pagamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto, il termine è fissato entro il termine di scadenza della prima rata, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
5. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art.13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cinque). Analogamente non si procede al rimborso per somme della tassa inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo Provinciale riscosso di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n.296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

## **ART. 29**

### **DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'Ufficio Tributi del Comune **entro novanta (90) giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore e disponibile anche presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce di suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio Tributi del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) Il codice utente e il codice di utenza;
  - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
**Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  7. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune **entro novanta (90) giorni solari** dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile e disponibile anche presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
  8. L'Ufficio Tributi del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
    - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
    - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'Ufficio Comunale che ha preso in carico la richiesta;
    - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio;
  9. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
    - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
    - b) I dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
    - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti domiciliati, ecc.);

- f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel precedente comma 8 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine;
  11. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venire meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  12. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
  13. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro dell'erede/nuovo contribuente entro novanta (90) giorni solari dalla data di decesso
  14. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

### **ART. 30**

#### **RIMBORSI, COMPENSAZIONE E RATEAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
  - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, entro 120 giorni.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Per ciascun anno d'imposta non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento (euro cinque).
6. Per utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.

7. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.

## **ART. 31**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 32**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile del Tributo dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dei commi

161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
6. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o PagoPA.
9. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo può essere affidata, in virtù delle somme vigenti (art.7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

### **ART. 33**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let.a, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**ART. 34**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00 (cinque), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 35**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
2. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate

**ART. 36**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n.216/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 37**  
**BONUS SOCIALE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI**  
**(ART. 57 BIS DEL D.L. 124/2019 CONVERTITO IN L. N.157/2019)**

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., come previsto per il settore elettrico e/o gas e/o idrico. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti da ARERA, sulla base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Mare e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.
2. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

**ART. 38**  
**PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E RICHIESTE DI**  
**RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste



di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

#### **ART. 39**

#### **MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28 in presenza di uno sei seguenti casi:
  - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b. agli utenti che presentino un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 8.200,00;
  - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a euro 50,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

#### **ART.40**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti nazionali o comunitarie.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **ART. 41**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

**ALLEGATO A – RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183 LETTERA B-TER)  
PUNTO 2**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

## **ALLEGATO B**

### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	05 BIS - Agriturismo
07. Alberghi con ristorante	06. Alberghi senza ristorante
08. Alberghi senza ristorante	07. Case di cura e riposo
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	08. Uffici, agenzie
10. Ospedali	09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
11. Agenzie, studi professionali, uffici	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
12. Banche e istituti di credito	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	14. Attività industriali con capannoni di produzione
16. Banchi di mercato beni durevoli	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	17. Bar, caffè, pasticceria
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
20. Attività industriali con capannoni di produzione	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	21. Discoteche, night club
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

## **ALLEGATO B.1 – CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Classe 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Scuole di ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e da divertimento  
Musei e gallerie pubbliche e private  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

### **Classe 02. Campeggi, distributori carburanti**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Palestre ginnico sportive  
Distributori carburanti  
Aree scoperte distributori carburanti  
Campeggi

### **Classe 03. Stabilimenti balneari**

### **Classe 04. Esposizioni, autosaloni**

Saloni esposizioni in genere  
Gallerie d'Asta  
Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate a parcheggio  
Magazzini deposito in genere senza vendita  
Magazzini deposito di stoccaggio  
Aree scoperte in uso

### **Classe 05. Alberghi con ristorante**

### **Classe 05 Bis – Agriturismo**

### **Classe 06. Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù  
Foresterie  
Alberghi diurni e simili  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Bed and Breakfast  
Agriturismo Bed and Breakfast  
Aree scoperte in uso

### **Classe 07. Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Case per ferie  
Colonie  
Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione  
Collettività e convivenze in genere  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

### **Classe 08. Uffici, agenzie**

Enti pubblici  
Amministrazioni autonome Stato Ferrovie, strade, monopoli  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Emittenti radio tv pubbliche e private

### **Classe 09. Banche ed istituti di credito, studi professionali**

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati  
Laboratori di analisi  
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

### **Classe 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartoleria  
Bazar  
Abbigliamento  
Negozi mercerie e filati  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotto agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per ufficio  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari  
Locali deposito materiali edili, legnami, ecc. vendita

### **Classe 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

### **Classe 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbieri  
Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie

Aree scoperte in uso

### **Classe 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso

### **Classe 14. Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

### **Classe 15. Attività artigianali di produzione beni specifici**

### **Classe 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self Service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

### **Classe 17. Bar, caffè, pasticceria**

Bar  
Caffè  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Aree scoperte in uso  
Gelaterie  
Pasticcerie

### **Classe 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Bottiglierie, vendita vino  
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

### **Classe 19. Plurilicenze alimentari e/o miste**

### **Classe 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante**

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Pizza al taglio, Piadeneria, Kebab  
Aree scoperte in uso  
Negozi di fiori  
Locali vendita serre

### **Classe 21. Discoteche, night club**

Night clubs  
Ritrovi notturni con bar ristoro  
Clubs privati con bar ristoro

**ALLEGATO C**

Alla Cortese attenzione Ufficio Ecologia Comune di \_\_\_\_\_  
e per conoscenza Ufficio Tributi Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO: comunicazione ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, in seguito a modifica del D.Lgs. 116/2020 – Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato.**

Io sottoscritt..... Sig./ra ..... nat.... a  
.....  
il ...../...../....., residente a .....  
Prov. ....  
via ..... n. .... Codice Fiscale  
.....  
Telefono ..... cell ..... e-mail  
.....

in qualità di:  titolare  Legale rappresentante  Speciale incaricato con procura in questa istanza contenuta/allegata della ditta denominata

.....  
con sede in ..... via  
..... n. ....  
Telefono ..... PEC ..... e-mail  
.....

Codice Fiscale ..... P.IVA

Attività prevalente svolta nei locali per i quali si presenta la comunicazione: ATECO  
.....

.....  
(breve descrizione)

in conformità a quanto previsto dagli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, che prevedono la facoltà, per le attività non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico,

- con la presente sono a comunicare la scelta di continuare ad avvalerci del sistema comunale per il ritiro dei rifiuti.
- con la presente sono a comunicare la scelta di avvalersi di operatore terzo privato avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

**A tal fine dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità, [da compilare solo in caso di scelta di operatore privato]**

- di aver sottoscritto un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti)  
\_\_\_\_\_ con Sede Legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ dotato delle autorizzazioni \_\_\_\_\_  
previste dalla normativa vigente;
- che procederà ad effettuare la restituzione del kit/cassone/container attualmente in comodato d'uso, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune;

- che sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno \_\_\_\_\_, si stimano le quantità di rifiuti che saranno avviate al recupero come specificati nella sottostante tabella:

QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE
	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
	200201	Rifiuti biodegradabili		150104	Imballaggi metallici
	200302	Rifiuti dei mercati		200140	Metallo
	150101	Imballaggi in carta e cartone		150105	Imballaggi materiali compositi
	200101	Carta e cartone		150106	Imballaggi in materiali misti
	150102	Imballaggi in plastica		150107	Imballaggi in vetro
	200139	Plastica		200102	Vetro
	150103	Imballaggi in legno		150109	Imballaggi in materia tessile
	200110	Abbigliamento		200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
	200111	Prodotti tessili		200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
	080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		200203	Altri rifiuti non biodegradabili
	200307	Rifiuti ingombranti		200301	Rifiuti urbani indifferenziati

Per quanto sopra, richiede l'esclusione dall'obbligo di corrispondere la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) a far data del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della presente, che risulta correttamente presentata entro il termine del .....

Resta inteso che per i medesimi locali sarà comunque dovuta la tariffa fissa e che l'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a....., a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati dal Regolamento comunale alla quale verrà allegata l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) contenente la specifica delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani prodotti avviati al recupero, i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

La Scrivente si impegna sin da ora a consentire al Comune controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

**ALLEGA:**

- COPIA CONTRATTO O DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- COPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune.



L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____).

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma<sup>1</sup>** \_\_\_\_\_

*<sup>1</sup> Nel caso in cui la domanda non venga presentata dal diretto interessato, occorre allegare anche delega e fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del delegato.*